



CH-3003 Berna

POST CH AG

UFT; veh

Alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale

Numero di riferimento: BAV-521.140.2-1/6/3

Pratica: RS-KTU 26-2

Vostro riferimento:

Ittigen, 6 giugno

Circolare ITC n. 26-2

Esami medici del personale nautico

Gentili signore, egregi signori,

con la presente desideriamo fornirvi informazioni aggiornate rispetto alla circolare ITC 25-1. Il 15 maggio 2024 è entrata in vigore una modifica delle disposizioni esecutive del DATEC dell'11 dicembre 2015¹ all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) relativa all'articolo 43 dell'ordinanza del 14 marzo 1994² sulla costruzione dei battelli (OCB) che ha ripercussioni (minime) sugli esami medici del personale nautico. La presente circolare abroga la circolare ITC 26-1.

Le DE-OCB definiscono, con riferimento all'articolo 43 OCB, i requisiti di idoneità sanitaria per il personale di bordo. Il numero 3 delle disposizioni ad articolo 43 DE-OCB si richiama dapprima alle disposizioni dell'ordinanza del 27 ottobre 1975³ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC), quindi stabilisce che i candidati al servizio di navigazione, ossia il futuro personale di bordo, devono soddisfare i requisiti del 2° gruppo previsti nella suddetta OAC (cfr. OAC, allegato 1) e ribadisce che la relativa attestazione deve accompagnare la domanda per l'esame di conduttore di battello presentata all'UFT, sia nel caso del primo esame che in quello di esami successivi per il conseguimento di una licenza di categoria superiore. I candidati al servizio di navigazione (p. es. marinai, marinai semplici, conduttori di battelli) chiamati a svolgere compiti di navigazione, devono inoltre superare il test dei colori di Ishihara presso un ottico diplomato che esercita la sua attività in Svizzera, un optometrista ai

¹ RS [747.201.71](#)

² RS [747.201.7](#)

³ RS [741.51](#)



sensi dell'articolo 12 della legge del 30 settembre 2016⁴ sulle professioni sanitarie (LPSan) o presso un medico autorizzato a effettuare esami di livello 2 (OAC).

Al succitato numero 3 delle disposizioni ad articolo 43 DE-OCB viene inoltre fissato l'intervallo tra i controlli medici periodici cui il personale nautico deve sottoporsi, distinguendo tra marinaio/ marinaio semplice e conduttore di battello/ macchinista/ aiuto macchinista. Per i marinai e i marinai semplici la periodicità è di 5 anni per l'esame delle facoltà visive e uditive, mentre per i conduttori di battello, i macchinisti e gli aiuti macchinista si applicano le disposizioni di cui all'articolo 82 capoverso 4 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978⁵ sulla navigazione interna (ONI), che fissano intervalli diversi a seconda dell'età.

Nella navigazione in concessione, la regolare pianificazione e attuazione dei controlli è di competenza delle imprese di navigazione stesse (art. 12 OCB). L'UFT verifica il rispetto delle norme attraverso prove a campione eseguite nell'ambito di audit. Pertanto, contrariamente a quanto fanno gli uffici cantonali ad esempio nell'ambito della circolazione stradale, i conduttori di battello o le imprese di navigazione non vengono avvisati regolarmente del termine per gli esami medici.

Nel sito Internet www.medtraffic.ch è possibile compiere una ricerca per regione dei medici autorizzati a effettuare esami di medicina dei trasporti. Gli esami di candidati al servizio nautico e i controlli periodici di conduttori di battello/ macchinisti/ aiuti macchinista devono essere svolti da un medico riconosciuto di livello 2. I certificati medici rilasciati da medici non sufficientemente qualificati non sono validi ai fini delle DE-OCB ovvero dell'OCB.

Vi preghiamo di tener conto delle suddette informazioni al momento di pianificare i controlli medici cui sottoporre il personale della vostra impresa.

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Barbla Etter
Caposezione Navigazione

⁴ RS [811.21](#)

⁵ RS [747.201.1](#)